



## [Condividi](#)

Dal prossimo 1° luglio il contraddittorio preventivo sarà obbligatorio per alcune tipologie di controlli. Con la [circolare n. 17 E del 22 giugno 2020](#), l’Agenzia delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti, dall’ambito applicativo ad ampio raggio delle nuove regole ai casi di esclusione e ad alcuni aspetti legati all’*iter* del procedimento, come la “*motivazione rafforzata*” che l’Agenzia deve fornire nel caso di mancato accoglimento dei chiarimenti e dei documenti prodotti dal contribuente.

## **A chi si applica**

Come previsto dal D.L. n. 34/2019, infatti, dal 1° luglio 2020 gli uffici dell’Agenzia delle Entrate saranno tenuti a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE) e IVA.

## **Contraddittorio ad ampio raggio**



In linea con le indicazioni fornite agli uffici nel corso degli anni, l’Agenzia incoraggia il ricorso al contraddittorio preventivo, quando possibile, anche nei casi non obbligatori, al fine di valorizzare il più possibile il confronto anticipato con il contribuente e di accrescere l’adempimento spontaneo. La circolare precisa, in ogni caso, il perimetro di applicazione del contraddittorio preventivo. Fra l’altro, questo si può non applicare quando è stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

### **Motivazione rafforzata, contraddittorio protagonista**

Il documento di prassi precisa che in caso di mancata adesione l’avviso di accertamento deve essere motivato con riferimento ai chiarimenti e ai documenti forniti dal contribuente. L’esito del contraddittorio diventa quindi protagonista e costituisce parte della motivazione dell’accertamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 giugno 2020)

**[Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 22 giugno 2020](#)**, con oggetto: ACCERTAMENTO - Procedimento accertativo - Obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale - Avvio del procedimento di accertamento con adesione - Obbligo di motivazione “rafforzata” dell’avviso di accertamento successivo alla mancata adesione -

Mancata attivazione del contraddittorio - Conseguenze - Invalidità dell'atto impositivo - Cosiddetta "prova di resistenza" - Ipotesi escluse dall'applicazione dell'istituto - Avviso di accertamento preceduto da invito - Entrata in vigore delle nuove procedure - [Art. 4-octies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58](#) - Artt. 5, 5-ter e 6 del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218

*La nuova disposizione non modifica le finalità dell'istituto dell'accertamento con adesione. Si rinvia, pertanto, alle circolari:*

## **I primi chiarimenti dopo la riforma del concordato a regime e della conciliazione giudiziale**

[Circolare del Ministero delle Finanze n. 235 E del 8 agosto 1997](#), con oggetto: ACCERTAMENTO CON ADESIONE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONCILIAZIONE - D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 - Art. 48 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale - Indicazioni operative

## **Accertamento con adesione: gli approfondimenti dopo il primo periodo di applicazione**

[Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 65 E del 27 giugno 2001](#): con oggetto: ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Concordato - D.Lgs. 19/06/1997, n.



Nuovo obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale. Le  
istruzioni delle Entrate

*218 - Approfondimenti di aspetti concernenti la gestione dei procedimenti*